

# COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

## CAPITOLATO SPECIALE

**per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito, custodia e restituzione dei veicoli da rimuoversi ai sensi del vigente Codice della Strada e della normativa complementare nonché del blocco dei veicoli su strada, con corrispettivo esclusivamente a carico dell'avente diritto alla restituzione.**

## INDICE

### CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Articolo 4 – COSTO DEL SERVIZIO

### CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 7 - CONTENUTO DELL' OFFERTA

Articolo 8 - GRANZIA PROVVISORIA

### CAPO III – CONTRATTO

Articolo 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI

Articolo 12 – GARANZIA DEFINITIVA

### Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

Articolo 14- OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

Articolo 15- OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Articolo 16 - SUBCONCESSIONE

Articolo 17 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 18 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 19 – RESPONSABILITA’

Capo V – PENALITA’

Articolo 20 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI

Articolo 21 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 23 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

Capo VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 24 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 25 – ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO

## CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada – D.Lgs. n. 285/92 – e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione – D.P.R. n. 495/92 e il servizio di apposizione/rimozione blocchi ai sensi dell'art. 159 comma 3 del Codice della Strada (in alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo, in modo da impedirne la circolazione), su disposizione del personale del Corpo della Polizia Locale di Iglesias, nonché il trasporto gratuito dei mezzi della Polizia Locale in avaria in tutto il territorio della provincia.

2. Il capitolato disciplina inoltre la rimozione dei veicoli coinvolti in incidente stradale qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere, tempestivamente, personalmente o a mezzo terzi. In tal caso l'intervento del personale della Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, rivestendo il ruolo del gestore di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c..

3. Il capitolato disciplina, altresì, gli interventi di rimozione e/o spostamento di veicoli in sosta regolare eseguiti a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili e urgenti determinati da calamità e/o attività manutentive che comportino interventi indifferibili.

### Articolo 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

#### 1.1 Rimozione veicoli a seguito di accertamento di violazione.

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta e in presenza del personale addetto della Polizia Locale. È fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Corpo di Polizia Locale (di seguito anche Comando).

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idonei per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, non oltre i 30 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte dell'avente diritto o da persona da questi delegata.

Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso, durante l'orario di apertura del Comando di Polizia Locale, dovrà essere effettuata dal Custode previa disposizione scritta del personale della Polizia Locale consegnata all'avente diritto alla restituzione o persona da questi delegata. Durante l'orario di chiusura del Comando Polizia Locale la restituzione sarà effettuata direttamente dal Custode che avrà avuto cura di sincerarsi, in orario d'ufficio, che sui mezzi custoditi non gravino motivi ostativi alla restituzione. Il Custode si atterrà alle vigenti norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali disposizioni particolari impartite dal Comando di Polizia Locale.

La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi dell'articolo 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale/fattura del concessionario. Ove il concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento. Dell'avvenuta restituzione (art. 397, c.4 Reg. esecuzione), il personale della ditta concessionaria addetto al servizio e a tale fine espressamente incaricato, deve redigere apposito verbale attestante la restituzione stessa e che, a seguito delle operazioni di rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha subiti, dandone, in questo caso, circostanziata descrizione. Il verbale è sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato, la quale può chiedere che vi siano accluse le proprie dichiarazioni; copia del verbale è rilasciata all'avente titolo. A fronte del pagamento, la ditta aggiudicataria rilascerà regolare ricevuta fiscale/fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, il Concessionario dovrà richiedere l'intervento di personale della Polizia Locale, il quale dovrà presenziare alle operazioni di ritiro, redigendo apposito verbale in triplice copia che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

La ditta concessionaria provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento degli eventuali danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi. Con cadenza mensile il Concessionario dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositaria e non ritirati. L'Ufficio competente all'alienazione dei veicoli (l'Ufficio Verbali) provvederà ad attivare la relativa procedura di alienazione dei veicoli rimossi e non ritirati dall'avente titolo entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

#### 1.2 Rimozione veicoli in violazione di divieti di sosta con rimozione per espletamento di mercati e fiere su aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio

Il Concessionario dovrà provvedere, sempre su richiesta del Comando di Polizia Locale, alla rimozione dei veicoli in sosta su suolo pubblico o in luoghi soggetti a pubblico passaggio che sostino in violazione di divieti con rimozione forzata per l'espletamento di fiere e/o mercati.

A tal fine il Concessionario dovrà garantire, in caso di necessità, la presenza di un veicolo per rimozioni nelle aree interessate ai mercati, secondo il calendario fornito dal Comando al Concessionario.

### 1.3 Blocco dei veicoli

Su disposizione del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà procedere al blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia.

Sarà cura del Concessionario apporre, in modo ben visibile, sui veicoli bloccati, adeguata comunicazione dell'avvenuto blocco; tale operazione non dovrà recare danno alcuno al veicolo cui è diretta.

Il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione del blocco su richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. Della rimozione del blocco è redatto apposito verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.

Il Concessionario, a fine giornata, dovrà fornire il resoconto dei veicoli ancora oggetto di blocco.

Si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 159, 215 Codice della Strada e 398 del Regolamento di attuazione.

### 1.4 Rimozione per interventi indifferibili

Il Concessionario dovrà inoltre procedere, su indicazione del Comando di Polizia Locale, allo spostamento (quando possibile) oppure alla rimozione e alla custodia di veicoli in sosta regolare quando tali operazioni siano necessarie per l'esecuzione di interventi indifferibili, per motivi di sicurezza, ordine e interesse pubblico, oppure nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità o interventi manutentivi.

## Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1- La concessione avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di avvio della concessione risultante da apposito verbale.
- 2- L'avvio dell'esecuzione della concessione potrà avvenire nelle more della stipulazione del contratto, salva la facoltà di recesso nel caso vanga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al concessionario.
- 3- L'impresa sarà tenuta ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale e fino a un massimo di 6 mesi, qualora non fosse concluso l'espletamento della nuova gara, per il tempo necessario alla conclusione della procedura e alle stesse condizioni del contratto in scadenza.

## Articolo 4 - COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune, consistendo la remunerazione del concessionario nell'introito delle tariffe sotto riportate, salvo quanto previsto al punto VI del presente articolo circa il superamento del tetto dei veicoli spostati e/o rimossi per l'esecuzione di interventi indifferibili, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, oppure nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità o interventi manutentivi.

2. Il valore presunto biennale della concessione è stimato in Euro € 64.348,55, oltre l'iva di legge, con ciò intendendo l'importo medio stimato per le rimozioni e la custodia dei veicoli effettuate nell'ultimo biennio.

3. Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione applicherà, ai proprietari dei veicoli e/o soggetti aventi la disponibilità dei mezzi rimossi e/o da rimuovere, le tariffe di cui al Decreto Ministeriale 4/09/98 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli, come approvate con delibera G.C. n. 205 del 29/10/2021, aggiornate alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo quanto disposto dall'art. 3 del predetto D.M. e segnatamente:

I. per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo di deposito) verranno applicate le seguenti tariffe:

a) motocicli, ciclomotori e velocipedi

diritto di chiamata Euro 9,16 + IVA 22% Euro 11,73

operazioni di carico Euro 14,20 + IVA 22% Euro 17,32

indennità chilometrica Euro 1,88 + IVA 22% Euro 2,29

b) autoveicoli, rimorchi, e simili di massa complessiva fino a 1,5 t.

diritto di chiamata Euro 11,90 + IVA 22% Euro 14,51

operazioni di carico Euro 15,58 + IVA 22% Euro 19,00

indennità chilometrica Euro 2,01 + IVA 22% Euro 2,45

c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

diritto di chiamata Euro 17,50 + IVA 22% Euro 21,35

operazioni di carico Euro 23,82 + IVA 22% Euro 29,06

indennità chilometrica Euro 2,37 + IVA 22 % Euro 2,89

Le tariffe suindicate sono determinate in virtù del Decreto Ministeriale del 04.09.1998 al netto della variazione del 20% in diminuzione (facoltà esercitata ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.M. 401/98).

II. per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe di cui alla lettera c) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;

III. le tariffe per la custodia dei veicoli, **IVA esclusa**, sono le seguenti:

Tipo veicoli			
Veicoli	Area recintata scoperta	Area recintata coperta da tettoia	Locale al coperto
Velocipedi, Ciclomotori Motoveicoli e 3 ruote	€1,22	€2,95	€3,22
Autovetture fino a 1.500 kg	€4,06	€4,46	€5,06
Autocarri da 1,5 ton. fino a 3,5 ton.	€6,50	€9,19	€12,67
Veicoli oltre 3,5 ton.	€9,19	€12,67	€15,33

Le tariffe suindicate sono determinate in virtù del Decreto Ministeriale del 04.09.1998 al netto della variazione del 20% in diminuzione (facoltà esercitata ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.M. 401/98).

(1) Per il trasferimento e il deposito dei veicoli di massa superiore a 3,5 ton. si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione.

(2) per complessi di autoveicoli, autotreni e autoarticolati (motrice e rimorchio e/o trattore e semirimorchio) la tariffa va raddoppiata.

IV. nelle operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica sopra prevista, a seconda dei casi, devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

V. in caso di orario notturno o giornata festiva è stabilito: un aumento del 30% delle tariffe previste per il diritto di chiamata e le operazioni di carico e scarico (per orario notturno è intesa la fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00; si specifica inoltre che le maggiorazioni non sono assommabili).



VI. per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto dai proprietari. Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 10 veicoli/anno (senza distinzione di categoria); oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico delle Strutture richiedenti lo spostamento e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.

VII. per eventuali casi di rimozioni dei veicoli che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti di polizia giudiziaria o per provvedimenti penali, le spese verranno liquidate secondo tariffe e modalità previste dalla stessa Autorità Giudiziaria.

VIII. se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. La Ditta concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, il Concessionario avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del veicolo di cui deve rilasciare regolare ricevuta fiscale.

L'ammontare delle tariffe da applicarsi alle operazioni di blocco/sblocco dei veicoli effettuato dal concessionario su strada è individuato come segue:

- blocco in orario diurno\* € 60,90 (autocarri e autobus € 127,89) per veicolo, **IVA compresa**;
- blocco in orario notturno\*/festivo € 79,17 (autocarri e autobus € 164,43) per veicolo IVA compresa;

Trascorse almeno 24 ore dall'applicazione del bloccaruote, il mezzo potrà essere sottoposto a rimozione su disposizione del personale del Comando Polizia Locale aggiungendo l'importo di € 26,52 alla tariffa di blocco in orario diurno.

\* per la distinzione di orario notturno e diurno si rimanda a quanto già indicato al punto V. per le rimozioni.

## CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

### Articolo 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. La gestione del servizio verrà affidata, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito all'art. 95 c. 1 del medesimo Decreto, alla quale potranno partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla gara e per tutto il tempo di vigenza della concessione:
2. capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di titolo per l'esercizio dell'attività di autorimessa, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento e che, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, assicurino:

I. la disponibilità, all'atto della partecipazione alla gara o al momento dell'esecuzione del servizio, nell'ambito del territorio comunale, di una o più aree o di uno o più locali per l'attività di deposito per complessivi mq 200 di cui una/uno almeno di mq. 100 debitamente autorizzata/o come rimessa, conforme alle normative vigenti in materia (recintata e video sorvegliata H-24) raggiungibile con servizi di trasporto pubblico locale.

Qualora l'area non sia disponibile all'atto della partecipazione, dovrà essere prodotta in sede di gara idonea documentazione che ne assicuri la disponibilità in fase di esecuzione.

II. il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato con particolare riferimento:

a) all'obbligo di utilizzo nel servizio di almeno 1 (uno) autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dal successivo articolo 14 e dall'art. 12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato;

b) l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato (comunque non inferiore a una unità), in possesso della patente di guida prescritta e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;

c) alla disponibilità di almeno 4 coppie di attrezzi a chiave aventi le caratteristiche di cui all'art. 159 del Codice della Strada e art. 355 del Regolamento di attuazione, al fine di attuare il servizio di blocco su strada dei veicoli.

## Articolo 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base dei seguenti elementi:

### **A Organizzazione del servizio**

Massimo 15 punti

### **B Dotazione di veicoli per il servizio**

5 punti per ogni veicolo aggiuntivo rispetto al numero minimo (pari a 1) fino ad un massimo di 20 punti complessivi

<b>C Dotazione personale per svolgimento del servizio</b>	5 punti per ogni addetto aggiuntivo rispetto al numero minimo (pari a 1) fino ad un massimo di 20 punti complessivi
<b>D Dotazione attrezzi a chiave per il servizio</b>	5 punti per ogni coppia di attrezzi aggiuntiva rispetto al numero minimo (pari a 4) fino ad un massimo di 15 punti
<b>E Superficie di deposito</b>	5 punti da mq. 200 a mq. 300  10 punti da mq. 301 a mq. 400  15 punti oltre mq. 400
<b>F Servizi aggiuntivi offerti</b>	Massimo 15 punti (Max 5 punti per servizio)
<b>Totale</b>	100 punti

2. Con riferimento ai sottoelementi di valutazione indicati con le lettere A ed F verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante “confronto a coppie” seguendo le linee guida relative alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa emanate dall' ANAC. Il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti. In caso di partecipazione alla gara di meno di tre concorrenti il coefficiente verrà attribuito discrezionalmente e motivatamente dai commissari.

3 -La concessione verrà aggiudicata al concorrente che consegue il punteggio più alto.

#### Articolo 7 – CONTENUTO DELL’OFFERTA

1.I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla procedura per l'affidamento della concessione dovranno rimettere, nel termine e con le modalità previste dal disciplinare di gara, la documentazione da questa richiesta.

## Articolo 8 – GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari al 2% del valore stimato della concessione e quindi pari ad € 1.286,97, costituita a scelta dell'offerente a mezzo di:

- Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale del Comune di Iglesias;
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

## CAPO III – CONTRATTO

### Articolo 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La Ditta aggiudicataria della concessione è tenuta a stipulare apposito contratto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati alla medesima.

2. Ove il rappresentante dell'impresa non provveda alla sottoscrizione del contratto, senza fornire valida giustificazione, il Comune dichiara la decadenza dell'aggiudicazione ed incamera la garanzia provvisoria presentata in sede di gara.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto d'affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicazione al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.

### Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) l'offerta tecnica;
- c) patto d'integrità.

## Articolo 11- SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

## Articolo 12- GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dall'Amministrazione e preventivamente comunicati all'impresa affidataria
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione o PEC inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto di affidamento.
5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

## Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### Articolo 13- INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

### Articolo 14- OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

1. L'impresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato all'art. 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
  - ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.;
  - ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
  - ad utilizzare per l'espletamento del servizio:
    - almeno 1 (uno) autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
    - almeno 1 (una) unità di personale specializzato, o comunque in numero adeguato all'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
    - almeno 4 (quattro) coppie di attrezzi a chiave aventi le caratteristiche di cui all'art. 159 del Codice della Strada e art. 355 del Regolamento di attuazione.
  - a comunicare con tempestività al Comando di Polizia Locale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, al numero delle coppie di apparecchi a chiave "bloccaruote" nonché al personale addetto;
  - per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa;
  - ad eleggere il proprio domicilio in Iglesias, presso la Segreteria Comunale.
2. All'atto della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.
3. Il personale della Polizia Locale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.
4. Presso il Comando di Polizia Locale è istituito un registro, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni/blocchi disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:

- numero progressivo della rimozione/ blocchi;
- ditta incaricata della rimozione;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- tipo di veicolo;
- targa veicolo;
- data di riconsegna veicolo;
- dati di chi ritira il veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento, (se avvenuto).

5. A tal fine il Concessionario dovrà fornire, a fine giornata, il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, e tutte le informazioni inerenti alla gestione del servizio. Il Concessionario dovrà inoltre, secondo quanto previsto all'art. 2, comunicare mensilmente al Comando di Polizia Locale, la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositaria e non ritirati.

#### Articolo 15 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. Il concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e in particolare:

- a) nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio;
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni.

#### Articolo 16 – SUBCONCESSIONE

1. È fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato.

2. La subconcessione è consentita, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge in materia di

subappalto, previa autorizzazione scritta del Comune.

3. In caso di ricorso alla subconcessione senza l'autorizzazione di cui al comma precedente, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subconcessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

## Articolo 17 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio da parte del concessionario attraverso il responsabile unico del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. È in facoltà del responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:

- che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
- in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo

3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di regolare esecuzione.

## Articolo 18 RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita del servizio egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.



## Articolo 19 – RESPONSABILITA'

1. Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Iglesias da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione.

2. Il concessionario dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a euro 1.549.370,00 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'articolo 1 comma 1 lettere A) e B) del D.M. 4/09/98 n. 401 e non inferiore a euro 2.258.284,00 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera C) del predetto decreto.

## Capo V – PENALITA'

### Articolo 20 - PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
  - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 18 (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi o la rimozione dei blocchi): € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
  - per ogni richiesta di rimozione e/o blocco non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti: € 62,00.

### Articolo 21- PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'ammontare delle penali è addebitato sulla garanzia definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'art.12.
2. Le penali sono notificate all'impresa a mezzo di PEC o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Le penali non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che esse siano riconosciute inapplicabili.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore a € 4.000,00 e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

## Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

## Articolo 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività, contestati come indicato all'art. 18; il Comune incamera la garanzia definitiva;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- e) ricorso alla subconcessione senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della garanzia;
- g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore a € 4.000,00 o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la garanzia definitiva;
- i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

## Articolo 23- MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

## CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

### Articolo 24 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

### Articolo 25 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Cagliari. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.